



A.D. MDLXII

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

UFFICIO ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

D.R. n. 1438 del 22/06/2011 - Prot. n. 17995 - Anno 2011 - Titolo V - Classe 5 - Fascicolo 28.1

IL RETTORE

Vista la legge 02/12/91, n. 390;

Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e in particolare l'art. 2 comma 4;

Visto il Regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, (Attività a Tempo Parziale) ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/06/93 e modificato dal Senato Accademico del 21/06/2011.

Valutata la necessità di attivare dette forme di collaborazione al fine di migliorare i servizi resi nell'ambito delle strutture di Ateneo e quindi fornire migliori condizioni di studio agli studenti;

DECRETA

Art. 1 - E' indetto un concorso, per titoli, riservato agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Sassari, finalizzato alla stesura delle graduatorie degli aventi titolo a prestare attività di collaborazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2/12/91, n. 390, per l'anno 2012, di cui una per la sede di Sassari, una per la sede di: Alghero, Nuoro, Olbia, Oristano (alla cui formazione partecipano gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nella sede).

Tali collaborazioni consistono, in ordine di priorità, in attività presso:

- Biblioteche;
- Strutture didattiche;
- Segreterie Studenti;
- Altre attività connesse ai servizi resi ai sensi dell'art. 13 della legge 341/90.

Sono esclusi i servizi inerenti alle attività di docenza di cui all'art. 12 L. 13.11.1990 n. 341, saranno, inoltre, esclusi i servizi implicanti l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per la formazione delle graduatorie degli aspiranti allo svolgimento di collaborazioni gli studenti, anche di nazionalità straniera:

- che non siano iscritti oltre il 2° anno fuori corso, **ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico** (gli anni fuori corso si calcolano sulla durata legale del corso di laurea, a prescindere da sbarramenti interni); non verranno considerati i trasferimenti nel caso in cui l'Università non abbia convalidato CFU eventualmente sostenuti;
- che siano iscritti non oltre il 1° anno fuori corso, ai corsi di laurea magistrale.

- che abbiano sostenuto entro la sessione estiva e comunque non oltre la scadenza del bando i 2/5 dei CFU previsti dal piano di ciascun corso, con riferimento all'anno di iscrizione e a quello di immatricolazione. Nel caso in cui lo studente non raggiunga un numero di CFU di 2/5, così come previsto dal bando, sarà incluso in graduatoria solo se la differenza avrà un decimale non superiore allo 0,50. Per "piano di studi" si intende quello ufficiale della Facoltà ovvero quello personale presentato e regolarmente approvato dal Consiglio di Facoltà o di Corso;
- che non abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale o quella a ciclo unico (4, 5 o 6 anni);
- che non siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;
- che appartengano ad un nucleo familiare avente un reddito certificato con l'indicatore ISEEU non superiore a €40.000 per l'anno 2010. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia. Se nel nucleo familiare fanno parte più studenti universitari dal reddito complessivo della famiglia verranno decurtati d'ufficio €516,46 per ciascuno studente universitario.

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale:

- oltre al richiedente i genitori e gli altri parenti o conviventi che risultano dallo stato di famiglia;
- il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento, nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente;
- i genitori e altri figli a carico anche se non compresi nello stato di famiglia in assenza di separazione legale o divorzio.

Affinché allo studente venga riconosciuta la condizione di nucleo familiare a se stante deve avere la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo componente; deve possedere un reddito annuale non inferiore a €6.500 derivante esclusivamente da redditi da lavoro. Qualora il reddito annuale dello studente sia inferiore a €6.500 senza alcuna detrazione o diminuzione del reddito, si terrà conto dei redditi della famiglia di origine della quale dovrà presentare il certificato con l'indicatore ISEEU.

Non hanno titolo a partecipare al concorso gli studenti che beneficiano di stipendi o retribuzioni fissi derivanti da attività lavorative.

Art. 3 - Lo studente dovrà presentare un apposita autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, su modulistica fornita dall'Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio, indicando tutti i dati riguardanti la carriera scolastica, necessari per determinare i criteri di selezione, PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DEL REDDITO DOVRÀ ALLEGARE UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE ISEEU, ANNO 2011, REDDITO 2010.

Art. 4 - Le graduatorie da cui attingere per le prestazioni verranno formulate seguendo i seguenti criteri.

Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- **0,10** punti per ogni credito formativo sostenuto in più rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso;
- **0,13** punti per ogni credito formativo conseguito nell'ambito del programma LLP ERASMUS;
- **0,50** punti per le esperienze di tirocinio all'estero.

Per gli studenti iscritti al primo o al secondo anno fuori corso non daranno diritto ad alcun punteggio rispettivamente quattro o otto CFU sostenuti oltre quelli necessari per la partecipazione al concorso.

Agli studenti iscritti ad un Corso di Laurea specialistica o magistrale verrà inoltre assegnato un punteggio in base al voto conseguito nella laurea triennale secondo la seguente tabella:

- da 96 a 105 = **0,50**;
- da 106 a 110 = **0,75**;
- 110 e lode = **1,00**.

Agli studenti che hanno già svolto tale prestazione verrà detratto per ogni anno di attività un punteggio pari a **0,50**.

CRITERI DI REDDITO

Verrà attribuito un punteggio al reddito del nucleo familiare.

In particolare gli scaglioni del reddito calcolato con l'indicatore ISEEU avranno il punteggio di seguito indicato:

a) fino a €5.000	punti	5,00
b) da €5.001 fino a €10.000	punti	4,00
c) da €10.001 fino a €15.000	punti	3,00
d) da €15.001 fino a €21.000	punti	2,50
e) da €21.001 fino a €25.000	punti	2,00
f) da €25.001 fino a €30.000	punti	1,50
g) da €30.001 fino a €35.000	punti	1,00
h) da €35.001 fino a €40.000	punti	0,10

Tale cifra verrà aumentata di €516,46, se il figlio a carico è studente universitario.

CRITERI DI DISTANZA

Infine, al parametro "distanza della residenza dalla sede dell'Ateneo" sarà assegnato il seguente punteggio:

- | | |
|--|--------------------|
| a) per gli studenti, iscritti presso la sede di Sassari, che risiedono in Comuni distanti da Sassari oltre 30 Km. | punti 0,20; |
| b) per gli studenti, iscritti presso la sede di Sassari, che risiedono in Comuni distanti da Sassari oltre 80 Km. | punti 0,40; |
| c) per gli studenti, iscritti presso le sedi "gemmate", che risiedono in Comuni distanti dalle stesse oltre 30 Km. | punti 0,20; |
| d) per gli studenti, iscritti presso le sedi "gemmate", che risiedono in Comuni distanti dalle stesse oltre 80 Km. | punti 0,40. |

A parità di punteggio finale si terrà conto dell'anno di iscrizione dando priorità all'immatricolazione più recente e al numero dei CFU sostenuti.

Art. 5 - L'Università di Sassari, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, Legge 390/91 e successive modificazioni e integrazioni, si avvarrà della collaborazione dell'Amministrazione finanziaria al fine di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare. Analoghe richieste potranno essere rivolte ai Comuni, alle Ditte, agli Enti Mutualistici ecc..

Lo studente che abbia dichiarato il falso, fatte salve eventuali sanzioni penali e disciplinari nei suoi confronti, verrà immediatamente depennato dalla graduatoria, e, se ha già svolto la collaborazione, dovrà renderne il compenso.

Art. 6 - L'assegnazione delle collaborazioni agli studenti verrà effettuata secondo l'ordine delle graduatorie.

Art. 7 - Le prestazioni collaborative non possono superare il limite individuale di 150 ore per ciascun anno.

Art. 8 - La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 9 - La prestazione è intesa quale forma di collaborazione globale alle attività istituzionali delle strutture universitarie e dovrà essere svolta, fatta salva l'attività istituzionale prestata dal personale universitario, sotto la diretta responsabilità dei responsabili delle strutture cui spetta, peraltro, la valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 10 - Lo studente, all'inizio delle collaborazioni studentesche, dovrà sottoscrivere una scrittura privata, da registrare in caso d'uso.

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento delle collaborazioni o alla permanenza nelle graduatorie nei seguenti casi:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- conseguimento della laurea specialistica o magistrale o quella a ciclo unico (4, 5 o 6 anni);
- irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della ammonizione;
- inadempienze nella esecuzione della prestazione.
- non essere iscritto all'Università degli Studi di Sassari;

In questi casi il compenso sarà in proporzione alla prestazione resa.

Art. 11 - Le attività riguardanti il presente bando sono incompatibili con lo svolgimento contemporaneo delle attività di orientamento e tutoriali integrative presso le strutture dell'Ateneo.

Art. 12 - Il compenso orario per la collaborazione, previsto dall'art. 13 della L. 03/12/91, n. 390, è fissato nella misura di €7,00 orarie; tale corrispettivo è esente dalle imposte, ai sensi del 2° comma del sopracitato articolo.

Il relativo compenso verrà liquidato globalmente a prestazione compiuta.

L'Amministrazione universitaria provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni in favore degli studenti per il numero di ore della collaborazione.

Art. 13 - Le graduatorie annuali verranno rese pubbliche mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università nonché nelle bacheche delle singole Facoltà.

Il Rettore, sulla base delle richieste provenienti dalle Strutture dell'Ateneo e sentito il Consiglio di Amministrazione, stabilisce con proprio decreto, il numero delle collaborazioni da assegnare ai servizi di Ateneo e di Facoltà. L'assegnazione della sede di svolgimento delle collaborazioni avverrà con decreto rettorale che verrà affisso all'albo dell'ufficio Orientamento e Diritto allo Studio e presso le strutture interessate e conterrà le disposizioni relative all'accettazione dell'incarico. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la decadenza della assegnazione con il conseguente utilizzo delle graduatorie degli idonei.

Art. 14 - Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento al Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli Studenti dell'Università degli Studi di Sassari e delle legislazioni di riferimento in materia.

Art. 15 - Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di prestazione d'opera professionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente avviso.

Art. 16 - Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente Decreto è il Dott. Giovanni Battista Sechi, funzionario amministrativo dell'Ufficio Orientamento e diritto allo studio dell'Ateneo.

Art. 17 - Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e su moduli forniti dall'Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio **potranno essere presentate solo presso l'Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio, Via Largo Macao, 32, entro e non oltre le ore 13.00 del 29 luglio 2011** o inviate tramite raccomandata a.r. indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21 - 07100 Sassari.

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.

Il Rettore

Prof. Attilio Mastino

P.S. Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio - Via Largo Macao, 32 - tel. 079228884.

GBS/ld